



# COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Roma 3 aprile 2007

Alla cortese attenzione di:

Direttore Centrale Risorse Umane  
**Dott.ssa Carmen Sabelli**

Direttore Centrale Affari Generali  
**Dott. Francesco Raiola**

**Oggetto: Regolamento modalità di accesso ruolo dei capisquadra e capireparto; Regolamento modalità di accesso alla qualifica di caporeparto.**

Egregi,

al fine di evitare possibili malintesi, allegata alla presente la nota riassuntiva con cui la scrivente ribadisce la propria posizione – peraltro già espressa nelle riunioni dell'8 e 16 marzo scorsi – in relazione alle materie citate in oggetto.

Si confida vorrete ritenere la stessa parte integrante del verbale conseguente alla riunione di ieri, 2 aprile 2007.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale  
FP-CGIL Vigili del Fuoco  
**Adriano Forgione**

Roma 3 aprile 2007

**RIUNIONE REGOLAMENTI CONCORSI CAPISQUADRA E CAPIREPARTO  
NOTA DA ALLEGARE AL VERBALE DEL 2 APRILE 2007**

La FP-CGIL VVF, pur apprezzando taluni elementi correttivi che si sono consolidati a margine delle riunioni fin qui tenute sugli argomenti in oggetto – dell'8 e del 16 marzo scorsi, ma anche di ieri 2 aprile – sottolinea la sua sostanziale insoddisfazione per quanto riguarda le ultime bozze dei Regolamenti, non solo perché mancanti di molte delle osservazioni precedentemente formulate dalle Parti Sindacali, ma anche perché peggiorative rispetto ad alcune questioni già consolidate nelle precedenti riunioni.

Di seguito – giusto per riaffermare e, a scanso di equivoci, precisare al meglio quanto già contenuto nei verbali delle riunioni fin qui tenute – le ulteriori correzioni da apportare, a nostro avviso, alle ultime bozze:

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI CAPISQUADRA E CAPIREPARTO**

1. **All'art.6, comma 1, lettera A), punto II**, non si comprende perché i corsi di aggiornamento professionale debbano essere organizzati dall'Amministrazione e non, più in generale, essere coerenti con le attività del Corpo, indipendentemente da chi li organizza;
2. **All'art.1, comma 3**, imporre il possesso della qualifica di vigile coordinatore (o di CS Esperto) pregiudica la partecipazione di coloro che, pur avendo maturato l'anzianità necessaria, non hanno ancora ottenuto formalmente la promozione dal Consiglio di Amministrazione;
3. **All'art.2**, nel merito dei titoli valutabili, va rispettato l'orientamento del legislatore il quale, attribuendo le percentuali del 60% e del 40% dei posti a soggetti con requisiti diversi, da un lato intende garantire continuità al sistema esistente, dall'altro intende privilegiare parametri maggiormente correlati al merito. In tal senso, a nostro avviso, nella quota del 60% vanno semplicemente acquisiti i punteggi del precedente CCI, ovvero: titoli di studio, a partire da 1 punto per il diploma triennale, fino ad un massimo di 4,5 punti per diploma di specializzazione post laurea; corsi di aggiornamento professionale fino ad un massimo di 1,25 punti; anzianità, 2 punti anno;
4. **All'art.2, comma 1, lettera A), punto II e seguenti con medesimo contenuto**, il titolo di studio non è un requisito di accesso, ma culturale, pertanto, penalizzarne del 50% la mancata attinenza è un'operazione assolutamente ingiusta e priva di senso;
5. **All'art.3, comma 6**, affermare che l'esame riguarda materie istituzionali da indicare nel bando di concorso non convince: meglio chiarire da subito che si tratta di materie attinenti la qualifica precedentemente rivestita;
6. **All'art.4**, i titoli valutabili nella quota concorsuale del 40% meritano una specifica riflessione. Con l'art.3, comma 9, si richiama una norma che impone una sommatoria dei titoli non superiore ad 1/3 del punteggio dell'esame: 30/30 l'esame, 10/30 titoli di studio + formazione + anzianità. Ebbene, appare evidente che in mancanza di un adeguato correttivo nel punteggio attribuito all'anzianità, piuttosto che nel punteggio dell'esame (per esempio, come ha sostenuto la UIL, in sessantesimi, riequilibrando appunto anzianità, formazione e titoli di studio), un'enormità di concorrenti raggiungerebbe il massimo di 10 punti, i quali, sommati al risultato dell'esame renderebbero lo stesso unica discriminante per l'eventuale promozione, indipendentemente dall'incidenza dei titoli posseduti;
7. **All'art.7, comma 2**, chiediamo che programma didattico, materie ed articolazione delle verifiche non dipendano dal libero arbitrio del Direttore Centrale per la Formazione, ma siano oggetto di concertazione.

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPOREPARTO**

1. A quanto già sopra esposto si aggiunge un ulteriore problema, in particolare **all'art.4, lettera C, punto II**, laddove il punteggio previsto per l'anzianità maturata anche da vigile appiattisce ulteriormente tanti concorrenti sul massimo di 10 punti e rende il risultato dell'esame unico discriminante per il passaggio alla qualifica di caporeparto: a nostro avviso, meglio non considerarla.

Coordinatore Nazionale FP-CGIL VVF  
Adriano Forgiione